



RAG. FRANCO PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

DOTT. FRANCA PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

RAG. GIOVANNI PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

DOTT. STEFANO DANI COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTT. RAFFAELE TRIGGIANI COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTT. FULVIA PERUZZI

***CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 2 del 13/04/2016***

SOMMARIO

[GARANZIA GIOVANI - SUPERBONUS](#)

[IL DISTACCO DEL LAVORATORE](#)

[MALATTIA E REPERIBILITA' DEL LAVORATORE](#)

[NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI NEL 2016](#)

[CONTRIBUTI 2016 PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA](#)

[ACCESSO ALLA POSTA ELETTRONICA DEL DIPENDENTE SULLA E-MAIL AZIENDALE](#)

[INCENTIVI PER LA SICUREZZA NELLE IMPRESE - BANDO ISI 2015](#)

[OBBLIGO DEL DURC PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE](#)

[PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI](#)

[DIRITTO DI PRECEDENZA SULL'ASSUNZIONE ED ESONERO CONTRIBUTIVO](#)



GARANZIA GIOVANI - SUPER BONUS

Si ricorda, come già comunicatovi con la nostra circolare Flash 7/2016, che nell'ambito del programma "Garanzia Giovani" è possibile, per i giovani dai 15 ai 29 anni non dediti agli studi e disoccupati, avere un canale agevolato per l'accesso al lavoro o a esperienze formative.

I giovani che si iscrivono ai Centri per l'Impiego come disoccupati e che si fanno profilare dai servizi per l'impiego pubblici o privati, sono destinatari di tirocini il cui costo è posto a carico dell'INPS.

I datori di lavoro che assumono i soggetti iscritti a Garanzia Giovani possono ottenere un bonus graduato in base alla tipologia di contratto e all'indice di svantaggio attribuito al giovane in fase di profilazione secondo la tabella sotto riportata:

Rapporto di lavoro	INDICE DI SVANTAGGIO			
	Basso	Medio	Alto	Molto alto
T.D. da 6 a 12 mesi	==	==	1.500,00	2.000,00
T.D. pari o maggiore a 12 mesi	==	==	3.000,00	4.000,00
T. Indeterminato	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00

La richiesta per ottenere il bonus va inoltrata all'INPS per via telematica, anche prima della costituzione del rapporto di lavoro, che comunicherà l'importo spettante in relazione al soggetto e alla tipologia di rapporto. La somma può essere conguagliata con i contributi mensili.

Alle condizioni di seguito indicate il **bonus può essere fruito anche oltre al limite del "De minimis"**:

- ☞ quando l'assunzione del giovane tra i 16 e i 24 anni comporti un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media degli occupati nei 12 mesi precedenti; l'incremento occupazionale non è richiesto quando i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa;
- ☞ per i giovani di età compresa tra i 25 e 29 anni, oltre all'incremento occupazionale, deve ricorrere una delle seguenti ulteriori condizioni:

a. non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del [D.M. 20 marzo 2013](#) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);

b. non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

c. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengano al



genere sottorappresentato, ai sensi del [D.M. 20 marzo 2013](#) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);

Superbonus

Con il D.M. n. 16 del 3 febbraio 2016, il Ministero del lavoro ha disposto l'erogazione di un superbonus a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani" alle seguenti condizioni:

1. l'assunzione deve avvenire dal 1 marzo al 31 dicembre 2016;
2. il giovane deve avere svolto o deve avere in corso un tirocinio nell'ambito di garanzia giovani stipulato entro il 31 gennaio 2016 anche presso altri datori di lavoro;
3. deve essere classificabile come NEET al momento di avvio del tirocinio.

si ribadisce che il superbonus spetta solo per assunzioni a tempo indeterminato e la misura varia come illustrato nella tabella sotto riportata:

	Bonus assegnato in base alla profilazione del giovane e delle differenze territoriali			
Tipologia di contratto agevolato	Bassa	Media	Alta	Molto alta
A tempo indeterminato	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00

Anche il superbonus può essere fruito oltre al limite del de minimis alle medesime condizioni sopra riportate per la fruizione del bonus.

L'importo verrà riconosciuto in 12 quote mensili e in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro verrà riproporzionato in relazione alla durata dello stesso.

IL DISTACCO DEL LAVORATORE

Il Ministero del lavoro, con risposta all'interpello n. 1 del 20 gennaio 2016, ritorna sul tema del distacco dei lavoratori così come regolato dall'art. 3. del D.lgs. 276/2003.

Tale disposizione ammette il distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro per l'esecuzione di una determinata attività e per un tempo determinato, a fronte di un interesse del distaccante che deve perdurare per tutto il periodo di distacco.

Il Ministero ricorda che **l'interesse del distaccante deve essere: specifico, rilevante, concreto, persistente**. Va accertato caso per caso e può anche non essere di carattere economico.

Quando il distacco del personale avviene tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete, per espressa previsione normativa, l'interesse del distaccante si dà per acquisito.

Ora l'interpello chiede se tale presunzione può dirsi acquisita anche nell'ambito di imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Ebbene, il Ministero si esprime in senso favorevole affermando che anche nel gruppo di imprese viene condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un risultato unitario che trova rappresentazione nel bilancio consolidato.



Ciò premesso, si osserva che l'aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l'autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all'[art. 2359 cod. civ.](#)

Art. 2359

(Società controllate e società collegate)

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

MALATTIA E REPERIBILITA' DEL LAVORATORE

E' noto che il lavoratore in malattia è soggetto all'obbligo di reperibilità nelle seguenti fasce orarie valide tutti i giorni compresi sabati, domeniche e festivi: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Il decreto del Ministero del lavoro del 11 gennaio 2016 prevede alcune ipotesi di esenzione dal rispetto di queste fasce orarie di reperibilità, stabilendo che non ne sono soggetti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati per i quali l'assenza è causata da:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita risultanti da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67 per cento.



NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI NEL 2016

Con la circolare n. 11 del 27 gennaio 2016, l'INPS ha aggiornato i valori per la determinazione della contribuzione per l'anno 2016. Inoltre, con circolare n. 48 del 14 marzo 2016 comunica i valori di riferimento per il calcolo delle integrazioni salariali, della indennità di mobilità e della Naspi.

Tali valori e limiti, in considerazione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo registrato, rimangono invariati rispetto a quelli in vigore per il 2015.

Riepiloghiamo comunque i valori di maggiore interesse per la generalità dei datori di lavoro.

Indennità di mobilità e integrazioni salariali

I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione, ricevono dall'INPS una indennità il cui ammontare massimo mensile viene aggiornato annualmente.

I VALORI VALIDI PER L'ANNO 2016 SONO I SEGUENTI:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO			
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%		AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	
	Tutti i settori	Settore edile	Tutti i settori	Settore edile
Fino a Euro 2.102,24	971,71	1.166,05	914,96	1.097,95
Oltre Euro 2.102,24	1.167,91	1.401,49	1.099,70	1.319,64

ANCHE L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ CONCESSA AI LAVORATORI LICENZIATI IN SEGUITO A PROCEDURE DI MOBILITÀ VIENE AGGIORNATA ANNUALMENTE; I VALORI VALIDI PER IL 2016 SONO I SEGUENTI:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO	
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%
Fino a Euro 2.102,24	971,71	914,96
Oltre Euro 2.102,24	1.167,91	1.099,70

Minimale di retribuzione imponibile

La contribuzione dovuta all'INPS deve essere determinata su una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 9,5% del trattamento di pensione minimo valevole nell'anno.

Nel 2016 il trattamento minimo mensile di pensione è pari a Euro 501,89; conseguentemente il minimale giornaliero applicabile alla generalità dei lavoratori è pari a Euro 47,68.

Riportiamo nella tabella che segue, i minimali per le principali categorie di lavoratori:

Settore	IMPORTI PER QUALIFICA					
	DIRIGENTE		IMPIEGATO		OPERAIO	
	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE
INDUSTRIA	131,89	3.429,00	47,68	1.240,00	47,68	1.240,00
ARTIGIANATO			47,68	1.240,00	47,68	1.240,00
COMMERCIO CREDITO E ASSICURAZIONI	131,89	3429,00	47,68	1.240,00	47,68	1.240,00



AGRICOLTURA	105,53	2.744,00	55,65	1.447,00	42,41	1.103,00
SPETTACOLO	108,22	2.814,00	47,68	1.240,00	47,68	1.240,00
AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA	CAPO UFF. E 1^ CAT.		IMP. 2^ E 3^ CAT			
	47,68	1.240,00	47,68	1.240,00		

Per i lavoratori impiegati con **contratto a tempo parziale** il minimale da rispettare sarà così determinato: minimale giornaliero moltiplicato per 6 giorni e diviso per il numero di ore ordinarie settimanali previste dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno. In caso di orario settimanale contrattuale pari a 40 ore, il minimale orario sarà pari a Euro 7,15.

Limite minimo settimanale per l'accredimento dei contributi

Esiste un importo minimo di retribuzione imponibile, richiesto per ogni settimana, per garantire la copertura contributiva ai fini pensionistici.

Tale limite per l'anno 2016 è pari a Euro 200,76 settimanali corrispondenti a 10.440,00 annui.

Altri valori

Tetto contributivo pensionabile - l'importo valevole per l'anno 2016 ammonta a Euro 100.324,00.

Tale limite massimo di retribuzione imponibile interessa:

- ☞ i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996;
- ☞ coloro che esercitano l'opzione per il sistema pensionistico contributivo indipendentemente dall'anzianità contributiva;
- ☞ tutti i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Contribuzione aggiuntiva del 1% - il limite di retribuzione imponibile oltre il quale scatta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori passa a Euro 46.123,00 annui. Ricordiamo che questa disposizione si applica a tutti i regimi pensionistici che prevedono un'aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%.

CONTRIBUTI 2016 PER ARTIGIANI, COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
--

Con la circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 l'INPS ha comunicato i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti per l'anno 2016. Con la circolare n. 13 del 29 gennaio 2016 ha comunicato i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata.

ARTIGIANI E COMMERCANTI

Per le categorie in esame il reddito minimo soggetto a contributi rimane invariato nel valore già fissato per l'anno precedente pari a **euro 15.548,00** mentre l'aliquota contributiva passa al **23,10%** per gli artigiani e al **23,19** per i commercianti.

Con le tabelle che seguono riassumiamo la situazione contributiva relativa **al 2016**.



ANNO 2016		ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
reddito 2016		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro (1)	15.548,00	23,10%	20,10%	23,19%	20,19%
Successivi	30.575,00	23,10%	20,10%	23,19%	20,19%
Successivi (2)	30.749,00	24,10%	21,10%	24,19%	21,19%
Massimale (2)	76.872,00				

- Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento; nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).
- Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, il massimale per il 2016 è di **Euro 100.324,00** tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 30.749,00 diventa per questi ultimi pari **Euro 54.201,00**;
- Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni

Importo minimo da versare

In conseguenza di quanto indicato l'importo minimo annuo da versare per il 2016, compresi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
3.591,59	3.132,59	3.613,02	3.146,58
299,92 al mese	261,05 al mese	301,09 al mese	262,22 al mese

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

Importo massimo da versare

L'importo massimo annuo da versare per il 2015, esclusi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
18.642,92	15759,76	18.134,10	15.827,94

Soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 iscritti dal 1996

23.716,85	20.707,13	23.807,14	20.797,42
------------------	------------------	------------------	------------------

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.



Riportiamo per comodità anche la tabella per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2015.

ANNO 2015		ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
reddito 2015		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro (1)	15.548,00	22,65%	19,65%	22,74%	19,74%
Successivi	30.575,00	22,65%	19,65%	22,74%	19,74%
Successivi (2)	30.749,00	23,65%	20,65%	23,74%	20,74%
Massimale (2)	76.872,00				

- *Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento; nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).*
- *Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, il massimale per il 2015 è di **Euro 100.324,00** tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 30.749,00 diventa per questi ultimi pari **Euro 54.201,00**;*
- *Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni*

Regime agevolato legge finanziaria 2016

La legge finanziaria per il 2016 ha ridefinito il regime contributivo per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui al c. 54 della l. n. 190/2014.

Diversamente dallo scorso anno il valore del reddito determinato forfettariamente rappresenterà l'imponibile sul quale calcolare i contributi usufruendo però di una riduzione del 35% degli stessi.

Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che optano per il regime forfettario che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.

Meccanismo di versamento

L'importo calcolato sul minimale, dovuto anche in assenza di reddito, viene versato tramite F24 riportando i codici specifici, per ogni scadenza di versamento, rilevabili dal sito dell'INPS nella sezione di ciascun contribuente. Per questo sarà sufficiente accedere al cassetto previdenziale per artigiani e commercianti dal quale si potrà scaricare anche il pdf del modello per effettuare il versamento.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà poi calcolare l'eventuale importo dovuto in eccedenza rispetto al minimale e versarlo alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi.

Ulteriori precisazioni

Il contributo previdenziale deve essere calcolato su tutti i redditi d'impresa e non solamente su quello che dà titolo all'iscrizione all'INPS (eventuali perdite riducono l'imponibile).



La regola del reddito minimo non si applica agli affittacamere e ai produttori di assicurazione del terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione speciale commercianti; questi soggetti versano i contributi calcolandoli sul reddito effettivo con relativa maggiorazione per maternità (0,62 euro mensili).

Scadenze: I contributi fissi scadono il 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017 mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo, 1° acconto e 2° acconto).

Nel caso di impresa familiare, i contributi fissi dovuti dai collaboratori si sommano a quelli del titolare **mentre i contributi oltre il minimale sono versati separatamente**, ma sempre dal titolare.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali dalla società e teoricamente attribuibile al socio sulla base della quota di partecipazione agli utili.

Periodi inferiori all'anno

Per artigiani e commercianti con contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996 il minimale e il massimale sono frazionabili a mese.

Per artigiani e commercianti con inizio dell'attività in data successiva al 31 dicembre 1995 il solo massimale contributivo non è frazionabile a mese.

Riduzioni

Godono della riduzione del 50% artigiani e commercianti con più di 65 anni d'età già pensionati INPS, anche di invalidità (purché non titolari di pensione di reversibilità) previa presentazione della relativa richiesta (rif. Circ. 63 del 17.3.98 e Circ. 33 del 15.2.1999 e circ. 175 del 29.7.1998).

I versamenti vanno arrotondati all'unità di Euro, sia gli acconti che il saldo.

Aliquote contributive soggetti iscritti alla gestione separata INPS

Nella tabella che segue, riepiloghiamo le aliquote contributive INPS dovute dai soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2 c. 26 della legge 335/1995.

Tabella anno 2016

Soggetto	Limite di reddito	Aliquota IVS	Maggiorazione per maternità, malattia, ass. nucleo familiare	Aliquota totale
Non iscritto ad altra gestione pensionistica	100.324,00	31,00%	0,72%	31,72%
Pensionato o iscritto in altra gestione pensionistica		24,00%	----	24,00%
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie		27,00%	0,72%	27,72%



Ai fini dell'accredito della copertura contributiva per l'intero anno, devono risultare versati contributi su un reddito almeno pari a euro 15.548,00.

Pertanto il soggetto che sconta l'aliquota del 31,72% si vedrà accreditare un intero anno di contribuzione solo se verserà almeno euro 4.931,83 mentre il soggetto che sconta il 23,50% dovrà versare almeno euro 3.731,52. I professionisti privi di cassa per i quali si applica l'aliquota del 27,72% dovranno versare 4.309,91 per vedere accreditato un anno intero di contribuzione.

ACCESSO ALLA POSTA ELETTRONICA DEL DIPENDENTE SULLA E-MAIL AZIENDALE

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore rumeno il quale aveva impugnato il licenziamento intimato dal datore di lavoro il quale, verificando la casella di posta elettronica aziendale assegnata al dipendente per motivi di lavoro, aveva verificato che lo stesso ne faceva un uso personale estraneo all'attività lavorativa.

La corte ha esaminato il caso e il comportamento dei giudici nei precedenti livelli di giudizio verificando che gli stessi avevano contemperato il diritto alla privacy del lavoratore con l'interesse datorile a verificare il puntuale e corretto adempimento della prestazione.

A tale proposito si sottolinea che la corte ha considerato fondamentale che il datore di lavoro avesse regolato l'utilizzo della casella di posta elettronica aziendale rendendo pubblico il divieto dell'utilizzo personale.

Si aggiunge inoltre che l'accesso alla casella di posta elettronica assegnata al dipendente deve essere giustificato da motivi di lavoro oppure deve essere motivato da un sospetto di utilizzo improprio; non è quindi consentita la regolare e continuativa scansione della posta elettronica del lavoratore.

In conclusione si rileva la necessità di regolare prima di tutto l'utilizzo della posta elettronica e degli strumenti informatici assegnati al dipendente, rendendo pubblico tale regolamento e informando anche sulla possibilità di verifiche che potrebbero essere effettuate per motivi tecnici o di servizio.

INCENTIVI PER LA SICUREZZA NELLE IMPRESE BANDO ISI INAIL 2015

Ricordiamo che, come ogni anno, l'INAIL mette a disposizione dei fondi per finanziare i progetti delle imprese volti a migliorare le condizioni di sicurezza nel lavoro e in particolare, quest'anno, per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e per progetti di bonifica di materiali contenenti amianto.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a concorrenza dello stanziamento totale di euro 276.269.986,00 ripartito tra le varie regioni.

La procedura è piuttosto complessa e per questo motivo l'INAIL dà la possibilità di simulare in anticipo il caricamento della domanda già a partire dal 5 marzo e fino al 5 maggio 2016.

A partire dal 19 maggio l'INAIL pubblicherà sul proprio sito la data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.



Si precisa che le imprese avranno 12 mesi di tempo dalla data di ricezione della comunicazione dell'accettazione della domanda da parte dell'INAIL, per realizzare e rendicontare il progetto.

Riportiamo il link che rimanda al sito dell'INAIL che contiene tutte le informazioni necessarie e anche l'intero bando così come regolato dalle singole regioni.

Vedi Bando Isi 2015.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze.html>

OBBLIGO DEL DURC PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE

Il Ministero del lavoro ha emanato la nota n. 1677 del 28 gennaio 2016 con la quale ricorda che la fruizione dei benefici contributivi è condizionata dal possesso del Durc.

Si tratta del documento che attesta la regolarità dell'azienda con riferimento agli obblighi previsti dalle norme nei confronti di INPS, INAIL, Casse edili.

La nota del Ministero aggiorna una circolare del 2008 che elencava, seppure a titolo esemplificativo, le agevolazioni il cui riconoscimento richiedeva il possesso del Durc positivo.

Il ministero precisa che non configurano agevolazioni le riduzioni generalizzate dell'aliquota contributiva riferite ad intere categorie i lavoratori, come per esempio per la generalità degli apprendisti, o a interi settori come, per esempio, il settore agricolo, marittimo, zone montane o a declino industriale. In questi casi, quindi, l'applicazione dell'aliquota contributiva riferita alla categoria o al settore in generale non richiede il possesso del Durc.

Riportiamo un link attraverso il quale accedere alla nota ministeriale che contiene l'elenco delle agevolazioni che richiedono il possesso del Durc positivo con la precisazione che il Ministero ricorda che l'elenco non è esaustivo.

<http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=330525&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro>

Ricordiamo che le leggi istitutive di benefici normativi ed economici per quasi tutti i rapporti di lavoro diversi dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato subordinano la loro validità anche al rispetto integrale della contrattazione collettiva ed il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortunio nei luoghi di lavoro.

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

La nuova scadenza per l'invio del prospetto informativo dei disabili relativo alla situazione in essere al 31 dicembre 2015 è stata fissata per il 15 maggio 2016.

Lo annuncia la nota del Ministero del lavoro del 17 febbraio 2016 con la quale il Ministero informa che tale proroga si è resa necessaria per adeguare i prospetti alle novità introdotte dal D.lgs. 151/2015.



In particolare la nota cita le novità introdotte che di seguito riepiloghiamo:

- **i lavoratori interinali non vengono computati** nell'organico dell'utilizzatore in quanto la legge prevede che siano computati solo ai fini della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- **i lavoratori ammessi al telelavoro** per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non sono computabili agli effetti della determinazione della quota di riserva; tale disposizione vale solo per il settore privato e si riferisce ai lavoratori interamente occupati con telelavoro; in caso contrario vengono esclusi in relazione alla sola quota di prestazione effettuata in telelavoro;
- **gli apprendisti** continuano a non essere computati ai fini del calcolo della quota di riserva;
- **i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro anche se non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio sono computati nella quota di riserva ma la computabilità è subordinata:**
 - 1. alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:
 - - di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento ovvero
 - - di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero
 - - di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con disabilità intellettiva e psichica.
 - 2. all'assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.
 - 3. all'idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l'accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito. Questa disposizione vale sia per il settore privato che per il pubblico;

- ☞ i lavoratori disabili somministrati sono computati nella forza del somministratore solo a fronte di una missione di durata non inferiore a 12 mesi continuativa;

Esoneri

Il D.lgs. 151/2015 ha definitivamente chiarito che "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzione per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della Legge 68/99 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato".

In pratica i datori di lavoro possono avvalersi dell'esonero dal 24 settembre 2016 presentando, entro 60 giorni dal momento in cui insorge l'obbligo, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall'esonero, nonché al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale,



una comunicazione con la quale informano che intendono presentare autocertificazione dell'esonero ai sensi dell'[articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#).

Tale comunicazione va inviata nelle more dell'emanazione del decreto che detterà le disposizioni in merito alle modalità di versamento di tale contributo esonerativo.

Il D.lgs. 151/2015 prevede che le assunzioni dei soggetti disabili avvengano per richiesta nominativa entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.

I datori di lavoro possono anche inviare una richiesta numerica ai servizi per l'impiego o richiedere una preselezione in base alle proprie esigenze.

Trascorso tale termine senza che il datore di lavoro abbia provveduto all'assunzione si perderà il diritto di assumere nominativamente e i servizi per l'impiego avvieranno i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.

Il prospetto informativo da presentare entro 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assunzione vale come richiesta di avviamento. In caso di richiesta numerica il datore di lavoro dovrà precisare anche la qualifica del lavoratore da assumere.

<p style="text-align: center;">DIRITTO DI PRECEDENZA SULL'ASSUNZIONE ED ESONERO CONTRIBUTIVO</p>

Con risposta ad interpello n. 7 del 12 febbraio 2016 il Ministero del lavoro ha chiarito una questione sorta in merito alla disposizione che impedisce la fruizione dei benefici contributivi relativi ad un determinato contratto quando l'assunzione del lavoratore ha violato il diritto di precedenza di altro soggetto.

A tale proposito ricordiamo il diritto di precedenza del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo oppure il caso di un lavoratore impiegato con contratto a tempo determinato di durata complessiva superiore a 6 mesi.

In questa ultima ipotesi il datore di lavoro deve informare per iscritto il lavoratore del diritto di precedenza che vige per i 12 mesi successivi alla cessazione con riferimento alle medesime mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine.

Il lavoratore può esercitare comunicandolo per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi (3 mesi per le attività stagionali) dalla cessazione del rapporto a termine.

Ebbene il Ministero chiarisce che il diritto di precedenza consegue alla volontà espressa dal lavoratore e, quindi, in assenza di tale espressione di volontà o comunque finché il lavoratore non abbia espresso tale facoltà, il datore di lavoro può ritenersi libero di assumere altro soggetto fruendo di eventuali benefici connessi a tale assunzione.

L'INPS, con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016, con la quale riepiloga la disposizione che regola l'esonero contributivo biennale, ha confermato questa interpretazione.

